



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1977

Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

Indice

1. DDL S. 1977 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1977	5
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	11
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 196 (pom.) del 28/10/2020	12
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 200 (pom.) del 17/11/2020	14
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 207 (pom.) del 12/01/2021	18
1.4. Trattazione in consultiva	24
1.4.1. Sedute	25
1.4.2. Resoconti sommari	26
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	27
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 99 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/11/2020	28
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 105 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/01/2021	30
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	33
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 347 (ant.) dell'11/11/2020	34
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 349 (ant.) del 18/11/2020	45
1.4.2.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 367 (pom.) del 12/01/2021	52
1.4.2.2.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 370 (ant.) del 21/01/2021	63

1. DDL S. 1977 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1977
XVIII Legislatura

Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

Iter

12 gennaio 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1977

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Riccardo Nencini](#) ([IV-PSI](#))

Cofirmatari

[Andrea Cangini](#) ([FIBP-UDC](#)), [Bianca Laura Granato](#) ([M5S](#)), [Antonio Iannone](#) ([FdI](#)), [Albert Laniece](#) ([Aut \(SVP-PATT, UV\)](#)), [Roberto Rampi](#) ([PD](#)), [Maria Saponara](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Daniela Sbrollini](#) ([IV-PSI](#)), [Liliana Segre](#) ([Misto](#)), [Francesco Verducci](#) ([PD](#)), [Luisa Angrisani](#) ([M5S](#)), [Danila De Lucia](#) ([M5S](#)), [Mario Pittoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Francesca Alderisi](#) ([FIBP-UDC](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **14 ottobre 2020**; annunciato nella seduta n. 265 del 14 ottobre 2020.

Classificazione TESEO

COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI

Articoli

STUDI E RICERCHE (Art.2), INFORMAZIONE (Art.2), ATTIVITA' CULTURALI (Art.2), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.3, 4), MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO (Art.3), GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA (Art.3), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Art.3), PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Art.3), PRESIDENTE DEL SENATO (Art.3), PRESIDENTE DELLA CAMERA (Art.3), NOMINE (Art.3), FONDAZIONI (Art.3), SINDACI DI COMUNI (Art.3), ROMA (Art.3), TORINO (Art.3), MILANO (Art.3), CAPRAROLA (Art.3), DOGLIANI (Art.3), RENDICONTI (Art.4), CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.4), DONAZIONI E LIBERALITA' (Art.4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Andrea Cangini](#) ([FIBP-UDC](#)) (dato conto della nomina il 17 novembre 2020) .

Relatore alla Commissione Sen. [Daniela Sbrollini](#) ([IV-PSI](#)) (dato conto della nomina il 17 novembre 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla [7ª Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede

deliberante il 27 ottobre 2020. Annuncio nella seduta n. 268 del 27 ottobre 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1977

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1977

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NENCINI**, **CANGINI**, **GRANATO**, **IANNONE**, **LANIECE**, **RAMPI**, **SAPONARA**, **SBROLLINI**, **SEGRE**, **VERDUCCI**, **ANGRISANI**, **DE LUCIA**, **PITTONI** e **ALDERISI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2020

Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

Onorevoli Senatori. - Luigi Einaudi è stato economista, accademico, giornalista, Governatore della Banca d'Italia, più volte Ministro, convinto europeista, deputato all'Assemblea costituente nelle liste liberali, ma soprattutto il primo Capo dello Stato eletto dal Parlamento repubblicano e, per questo, autentico moderatore dell'avvio della vita dell'Italia repubblicana.

Considerato uno dei padri della Repubblica italiana, la sua figura si fregia ulteriormente di un imponente, vasto e fecondo indirizzo di pensiero.

Nel 2021 ricorrono i sessanta anni dalla sua morte (avvenuta il 30 ottobre 1961) ed è pertanto necessario che l'iniziativa parlamentare colga l'occasione di questa ricorrenza, che cade il 30 ottobre 2021, per celebrarne la figura e il pensiero.

Il disegno di legge prevede interventi volti alla promozione e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e, infine, dei luoghi più strettamente legati alla figura di Luigi Einaudi, anche attraverso rapporti di collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

Il presente disegno di legge affida al Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane il compito di coordinare le iniziative, elaborare il programma delle attività e monitorarne l'attuazione, sulla base degli indirizzi generali individuati da un Comitato scientifico. Il Comitato promotore rimarrà in carica fino alla cessazione delle attività previste e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

Nel merito, l'articolo 1 descrive le finalità di salvaguardia e di promozione del patrimonio culturale, storico e letterario di Luigi Einaudi, di celebrarne la figura nella ricorrenza dei sessanta anni dalla morte, valorizzarne l'opera, prevedendo altresì che il 2021 sia dichiarato « anno einaudiano ».

L'articolo 2 stabilisce che lo Stato provvede al finanziamento dei progetti, da realizzare negli anni 2021 e 2022, relativi alla promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Einaudi.

Nell'articolo 3 viene istituito il Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane, presieduto dal componente designato dal Presidente della Repubblica. Il Comitato ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura, del pensiero e delle opere di Luigi Einaudi attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi einaudiani.

L'articolo 4 prevede un contributo straordinario di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la predisposizione e per l'attuazione delle iniziative promosse dal Comitato promotore.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, storico e letterario, celebra la figura di Luigi Einaudi nella ricorrenza dei sessanta anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la sua opera in ambito nazionale e internazionale.

2. L'anno 2021, nel quale ricorrono i sessanta anni dalla morte di Luigi Einaudi, è dichiarato « anno einaudiano ».

Art. 2.

(Interventi)

1. Lo Stato riconosce meritevoli di sostegno e finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Luigi Einaudi, da realizzare negli anni 2021 e 2022, attraverso diversi interventi, tra i quali:

a) il sostegno, in collaborazione con i soggetti pubblici e le fondazioni dedicate alla figura di Luigi Einaudi, alle attività celebrative, didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita, del pensiero e dell'opera di Einaudi;

b) la promozione della ricerca in materia di studi einaudiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti, e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;

c) la realizzazione di convegni e celebrazioni e di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge, ivi comprese le celebrazioni dell'anno einaudiano, da svolgersi prioritariamente nei comuni di Roma, Torino, Milano, Caprarola e Dogliani.

Art. 3.

(Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane, di seguito denominato « Comitato promotore », nominato con decreto del Presidente della Repubblica. Il Comitato promotore è composto dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo o da un suo delegato, dal Governatore della Banca d'Italia o da un suo delegato, da tre professori universitari ordinari in materie giuridiche, economiche o politologiche ovvero da personalità di chiara fama, esperti comprovati della vita, delle opere e del pensiero di Luigi Einaudi, designati uno, in qualità di Presidente del Comitato promotore, dal Presidente della Repubblica, uno dal Presidente del Senato della Repubblica e uno dal Presidente della Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dal presidente della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma, la quale ha funzioni di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2 e di predisposizione della rendicontazione di cui al comma 3, e dai sindaci dei comuni di Roma Capitale, Torino, Milano, Caprarola e Dogliani.

2. Il Comitato promotore promuove, valorizza e diffonde, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita, dell'opera e del pensiero di Luigi Einaudi mediante le iniziative di cui all'articolo 2, da realizzare avvalendosi anche delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4.

3. Il Comitato promotore rimane in carica fino alla cessazione delle attività previste dalla presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Entro la predetta data, il Comitato trasmette al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, per la successiva trasmissione alle Camere, una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate unitamente al rendiconto sull'utilizzo dei contributi ricevuti, ivi comprese le risorse finanziarie di cui all'articolo 4. Le risorse assegnate al Comitato e non utilizzate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Il Comitato promotore costituisce un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di spicco della cultura giuridica ed economica, distintisi in particolare per gli studi economici e giuridici e sul pensiero liberale e le opere di Luigi Einaudi, che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2.

5. Il Comitato promotore, sulla base degli indirizzi generali del Comitato scientifico, redige un

programma delle attività e ne monitora l'attuazione e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attività. A garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità, il Comitato promotore provvede altresì, entro il 31 dicembre 2024, a pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale la relazione conclusiva e il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.

6. Ai componenti dei Comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. Eventuali costi di funzionamento dei Comitati, inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti, sono posti a carico del contributo straordinario di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Risorse finanziarie)

1. Per le iniziative celebrative dei sessanta anni dalla morte di Luigi Einaudi di cui alla presente legge è attribuito al Comitato promotore un contributo straordinario di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. A valere sul predetto contributo straordinario, il Comitato promotore provvede altresì alla realizzazione di un proprio sito *internet* istituzionale.

2. Al Comitato promotore possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo. Le donazioni e ogni altra forma di liberalità destinate al Comitato promotore sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere di cui all'articolo 4, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1977
XVIII Legislatura

Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 196 \(pom.\)](#)

28 ottobre 2020

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede deliberante

[N. 200 \(pom.\)](#)

17 novembre 2020

[N. 207 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 196 (pom.) del 28/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020
196^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di ieri; in quella sede è stato definito il programma dell'indagine conoscitiva sulla verifica dello stato di conservazione e sulla valorizzazione dei siti italiani riconosciuti dall'Unesco quale Patrimonio dell'Umanità e si è convenuto di inserire all'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 1658, recante la Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano, il seguito della discussione dei disegni di legge n. 57 e 1375 recante la disciplina della professione di geometra, nonché la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1977, recante Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi. Si è inoltre convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali sulle misure di sostegno al settore dello spettacolo.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte poi che è assegnato in sede consultiva il disegno di legge n. 1894, già approvato dalla Camera dei deputati, recante Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, che la Commissione affari costituzionali discute in sede redigente. Propone quindi di esaminarlo in una seduta della prossima settimana.

Non essendoci obiezioni, così resta stabilito.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'audizione svolta ieri in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, il presidente dell'INPS, dottor Pasquale Tridico, ha consegnato una documentazione sul *welfare* dei lavoratori dello spettacolo, che sarà resa

disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 200 (pom.) del 17/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020
200ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Lorenza Bonaccorsi.

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa; in quella sede si è convenuto di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sull'impatto del digitale sugli studenti con particolare riferimento ai processi di apprendimento con un'ulteriore audizione. Si è inoltre programmata l'attività della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Lorenza BONACCORSI risponde all'interrogazione 3-01926, a firma della senatrice De Petris sulla riqualificazione e valorizzazione di Palazzo Giustiniani (o Villa Giustiniani Odescalchi), a Bassano Romano, in provincia di Viterbo. Acquistato nel 2003 dallo Stato italiano, è proprietà del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact), dal dicembre 2014 ed è gestito dal Polo museale del Lazio, nel dicembre 2019 divenuto Direzione Regionale Musei. Terminato il restauro delle coperture, l'edificio principale della Villa - che contiene le principali decorazioni a fresco - è stato riaperto al pubblico il 24 maggio 2016. Ricorda che Villa Giustiniani nasce come residenza estiva e tenuta di caccia e che oltre al Palazzo, la Villa comprende il parco con la casina di caccia. Il parco occupa la parte più consistente della proprietà, circa 23 ettari. La sua realizzazione risale agli inizi del '600, a opera di Vincenzo Giustiniani, che era rimasto molto colpito dai parchi presenti nei palazzi francesi e inglesi, ed è oggi in via di ristrutturazione. Il parco era costituito da numerose soluzioni decorative: viali, di cui alcuni anche coperti, ognuno costeggiato da siepi e arbusti di ogni specie e piccole piazzette dotate di gruppi

scultorei e arredi in pietra, il tutto in modo da rispettare i canoni rinascimentali nella sintesi tra natura e arte. Al parco si accede per mezzo di un ponte che lo collega al Palazzo Giustiniani-Odescalchi e al termine del quale si trovano due eleganti rampe di scale, che racchiudono un ninfeo. Seguiva poi un giardino all'italiana, le cui condizioni sono oggi di effettivo degrado. Il parco è tuttora dotato di uno splendido patrimonio arboreo: lecci, abeti, cipressi, pecci, castagni e alberi da frutto quali ciliegi, peschi, peri e molti altri tipi di piantagione che testimoniano il suo essere stato concepito come un giardino produttivo. Proprio quest'ultimo, costituisce l'oggetto del finanziamento volto al recupero della componente naturalistica per una piena valorizzazione del patrimonio arboreo e forestale del complesso.

Ciò premesso, per rispondere al primo quesito posto dalla senatrice interrogante, sottolinea che il Mibact ha stanziato per Villa Giustiniani 4.000.000 di euro già destinati, con D.M. del 29 settembre 2017, integrati con ulteriori 4.000.000 di euro, di prossima destinazione, con D.M. dell'11 gennaio 2018.

La Direzione Regionale Musei Lazio, l'istituto da cui dipende Villa Giustiniani, ha sottoscritto con il Segretariato generale del Mibact il "Disciplinare d'obblighi", atto propedeutico all'utilizzo dei fondi. Quanto alle risorse utilizzate preliminarmente per la messa in sicurezza del Palazzo, la Direzione ha deciso di destinare circa 300.000 euro al ripristino degli infissi del Palazzo, così da garantire la tutela degli interni e soprattutto degli affreschi. I restanti 3.700.000 euro sono stati destinati al parco di Villa Giustiniani. La Direzione, infatti, ha previsto di intervenire nel parco sia sul verde sia sulle strutture architettoniche: per l'esattezza il muro di cinta e la casina di caccia; considerata, però, la natura specialistica, la complessità e la rilevanza dell'intervento, l'ex Polo Museale ha affidato la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica al Prof. Arch. Franco Zagari, che sta concludendo la versione definitiva del progetto di fattibilità, che dovrebbe essere consegnato nei prossimi giorni. Da quel momento l'Amministrazione potrà procedere alla pubblicazione dei bandi di gara necessari per l'affidamento degli incarichi di progettazione esecutiva prima e per la realizzazione dei lavori poi.

Relativamente al secondo quesito, per quanto riguarda il pericolo di incendi e di frane, come detto, la Direzione Regionale ha deciso di concentrare tutte le risorse stanziate in un progetto complessivo, evitando di disperderle in interventi "puntiformi" che non garantirebbero la tutela e costituirebbero soltanto un dispendio di fondi pubblici. Ad ogni modo la Direzione sta comunque effettuando i necessari monitoraggi e gli interventi mirati di messa in sicurezza del complesso. In particolare: la perizia sulle condizioni di stabilità meccanica delle alberature; la messa in sicurezza dei viali del parco, effettuando il necessario disboscamento; la manutenzione straordinaria sul verde, effettuando per esempio a maggio 2020 la disinfestazione delle siepi del "Giardino dei Quadri" al fine di preservarle dall'attacco della piralide; la messa in sicurezza del muro di cinta.

Per quanto riguarda il terzo quesito, in cui si chiede di verificare l'inquinamento ambientale per cui il Comune di Bassano Romano è stato denunciato dall'ex Polo Museale del Lazio, va detto che il problema dello sversamento dei reflui e dei rifiuti nel Fosso del Vignale e quindi all'interno del Parco, risulta ad oggi risolto grazie all'azione mirata della Direzione Regionale. Infatti a seguito della diffida, presentata in data 30 luglio 2019, il Comune di Bassano Romano è intervenuto al fine di risolvere le criticità rappresentate così come risulta accertato dal sopralluogo, del 20 ottobre scorso, effettuato proprio da uno specialista incaricato dalla Direzione Regionale.

Infine, per rispondere all'ultimo quesito, in cui si chiede contezza dei lavori di ripristino di alcuni tratti di mura perimetrali crollate nel 2019, fa presente che l'intero muro perimetrale risulta essere in condizioni precarie e, per ragioni tecniche facilmente comprensibili, interventi di ripristino di tratti crollati tra due tratti ammalorati avrebbero scarsa efficacia. È stato, pertanto, ritenuto più opportuno intervenire con opere previsionali di puntellamenti (nel maggio 2019), in attesa della realizzazione del progetto complessivo che, come si è detto, prevede un intervento organico su tutto il perimetro della Villa.

Conclude dichiarandosi disponibile a fornire aggiornamenti sui futuri lavori di ristrutturazione e valorizzazione dell'intera Villa.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) si dichiara soddisfatta; si dichiara abbastanza soddisfatta del progetto di recupero della Villa Giustiniani a Bassano Romano - intendendo sia il Palazzo sia il suo parco - luogo di particolare pregio e scenario di film di grande importanza; al contempo, manifesta preoccupazione per i tempi degli interventi previsti, auspicando un'accelerazione che consenta di portarli a termine rapidamente.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Sottosegretario e dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione iscritta all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(1658) VERDUCCI ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano

(Discussione e rinvio)

Il relatore [RAMPI](#) (*PD*) illustra l'articolo unico del disegno di legge in titolo, con il quale si dichiara monumento nazionale l'ex campo di prigionia di Servigliano, soffermandosi sulla sua storia intrecciata alle vicende più drammatiche del Novecento. Auspica una sollecita conclusione della discussione e un'ampia convergenza sull'iniziativa, segnalando che, dal punto di vista meramente formale, sarebbe opportuno inserire - in fase di coordinamento del testo - l'inciso "in provincia di Fermo" dopo la parola "Servigliano", come di norma si prevede in provvedimenti di questo genere.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD*) ringrazia il relatore e sottolinea che il disegno di legge è sottoscritto, oltre che dalla senatrice a vita Segre, da tutti i Presidenti dei Gruppi parlamentari presenti in Senato.

Interviene quindi la senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) che dichiara la sua piena e convinta adesione al disegno di legge in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Dopo che il relatore e la rappresentante del Governo hanno rinunciato a svolgere la replica, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 12 di domani, mercoledì 18 novembre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Discussione e rinvio)

Il relatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) riferisce sull'iniziativa in titolo, soffermandosi sulla figura di Luigi Einaudi e sulle numerose ragioni per rendergli onore.

Anche l'altra relatrice, senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*), sottolinea l'importanza della figura di Luigi Einaudi; illustra quindi l'articolato del disegno di legge n. 1977 e le sue finalità.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Dopo che i relatori vi hanno rinunciato, il sottosegretario Lorenza BONACCORSI interviene in replica, dichiarando il pieno favore del Governo e suo personale all'iniziativa legislativa.

Il [PRESIDENTE](#), nel preannunciare la presentazione di un emendamento per adeguare alcuni punti dell'articolato, propone di fissare alle ore 12 di domani, mercoledì 18 novembre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

1.3.2.1.3. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 207 (pom.) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021
207^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Lorenza Bonaccorsi.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati 10 emendamenti, pubblicati in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di illustrazione, gli emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1658) VERDUCCI ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati due emendamenti, di identico contenuto, al disegno di legge in titolo e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di illustrazione, gli emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è conclusa poco fa. In quella sede si è convenuto sulla programmazione dei lavori delle prossime settimane. Domani alle ore 10, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, sarà convocato un Ufficio di Presidenza per svolgere audizioni informali nell'ambito dell'affare assegnato sull'adozione di misure di salvaguardia e tutela di piazza San Marco in Venezia, con specifico riferimento al progetto per la protezione dell'isola di piazza San Marco dalle maree fino a 110 cm (atto n. 607); al termine, potrà essere convocata altresì una riunione degli Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni riunite 7a e 12a per programmare le audizioni informali nell'ambito dell'affare assegnato in merito all'impatto della didattica digitale integrata (DDI) sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti (atto n. 621), compatibilmente con i lavori dell'Assemblea e con i lavori di quella Commissione.

Si è inoltre stabilito di chiedere il deferimento di un affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2 del Regolamento, sulla riapertura delle scuole e sulle attività didattiche volte a recuperare le carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza, nonché di un affare assegnato, ai sensi delle medesime disposizioni del Regolamento, sui problemi di tutela del patrimonio culturale e artistico nel Nagorno-Karabakh.

Si è infine convenuto di programmare un'audizione della Conferenza delle Regioni in merito alla riapertura delle scuole e un'audizione del ministro Franceschini in merito alle misure di sostegno allo spettacolo dal vivo, con particolare riferimento ai fondi destinati a sostenere il settore nel periodo di crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, e alle misure del *Recovery Plan* concernenti i beni e le attività culturali

Prende atto la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) propone di anticipare alle ore 14,30 la seduta già convocata alle ore 15,30 di domani, con il medesimo ordine del giorno, compatibilmente con la conclusione delle audizioni informali in merito all'atto del Governo n. 227, programmate a partire dalle ore 13,30 in sede di Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 7ª e 8ª.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1977](#)

Art. 1

1.1

[Montevecchi](#)

Sopprimere il comma 2.

Art. 2

2.1

[Perosino](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e Dogliani», con le seguenti: «, Dogliani e Carrù. Particolare attenzione sarà riservata alla Provincia di Cuneo.»

Art. 3

3.1 (testo 3)

[Nencini](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: "dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo o da un suo delegato", alla fine del comma con le seguenti: "dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo o da un suo delegato, che lo presiede, dal Governatore della Banca d'Italia o da un suo delegato, dal Presidente dell'Associazione bancaria italiana o da un suo delegato, da quattro professori universitari ordinari in materie giuridiche, economiche, storiche o politologiche ovvero personalità di chiara fama, esperti comprovati della vita, delle opere e del pensiero di Luigi Einaudi, designati uno dal Presidente del Senato della Repubblica, uno dal Presidente della Camera dei deputati, uno dal Ministro dell'università e della ricerca e uno dal Ministro dell'istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal presidente della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Torino, dal presidente della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma e dai sindaci dei comuni di Roma Capitale, Torino, Milano, Caprarola, Carrù e Dogliani. Le Fondazioni di cui al secondo periodo svolgono funzioni di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2 e di predisposizione della rendicontazione di cui al comma 3.";

b) al comma 2, sostituire le parole: " dell'opera e del pensiero", con le seguenti: " dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Luigi Einaudi";

c) al comma 3, sostituire i primi due periodi con i seguenti: "Il Comitato promotore rimane in carica fino alla cessazione delle attività previste dalla presente legge; il Comitato può rimanere in carica dopo la cessazione delle attività medesime ai soli fini della redazione della relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e del rendiconto sull'utilizzo dei contributi ricevuti, ivi comprese le risorse finanziarie di cui all'articolo 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il Comitato approva, entro il 31 dicembre 2023, la relazione conclusiva e il rendiconto di cui al primo periodo, che il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo trasmette entro i successivi quindici giorni alle Camere. ";

d) al comma 5, sostituire le parole "entro il 31 dicembre 2024,", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2023,";

e) al comma 6, al primo periodo, premettere il seguente: "Il supporto tecnico e amministrativo ai Comitati di cui al presente articolo è assicurato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente".

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo la parola: "Caprarola", inserire la seguente:", Carrù".

3.1 (testo 2)

[Nencini](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: "dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo o da un suo delegato", alla fine del comma con le seguenti: "dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo o da un suo delegato, che lo presiede, dal Governatore della Banca d'Italia o da un suo delegato, dal Presidente dell'Associazione bancaria italiana o da un suo delegato, da quattro professori universitari ordinari in materie giuridiche, economiche, storiche o politologiche ovvero personalità di chiara fama, esperti comprovati della vita, delle opere e del pensiero di Luigi Einaudi, designati uno dal Presidente del Senato della Repubblica, uno dal Presidente della Camera dei deputati, uno dal Ministro dell'università e della ricerca e uno dal Ministro dell'istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal presidente della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Torino, dal presidente della Fondazione Luigi Einaudi

ONLUS di Roma e dai sindaci dei comuni di Roma Capitale, Torino, Milano, Caprarola, Carrù e Dogliani. Le Fondazioni di cui al secondo periodo svolgono funzioni di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2 e di predisposizione della rendicontazione di cui al comma 3.";

b) *al comma 2, sostituire le parole: " dell'opera e del pensiero", con le seguenti: " dell'opera, del pensiero e dei luoghi";*

c) *al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il Comitato approva, entro il termine di cui al primo periodo, una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate unitamente al rendiconto sull'utilizzo dei contributi ricevuti, ivi comprese le risorse finanziarie di cui all'articolo 4, che il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo trasmette entro i successivi 15 giorni alle Camere."*

3.1

[Nencini](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo o da un suo delegato», alla fine del comma con le seguenti: «dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo o da un suo delegato, che lo presiede, dal Governatore della Banca d'Italia o da un suo delegato, dal Presidente dell' Associazione bancaria italiana o da un suo delegato, da cinque professori universitari ordinari in materie giuridiche, economiche, storiche o politologiche ovvero da personalità di chiara fama, esperti comprovati della vita, delle opere e del pensiero di Luigi Einaudi, designati uno dal Presidente del Senato della Repubblica, uno dal Presidente della Camera dei deputati, uno dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, uno dal Ministro dell'università e della ricerca e uno dal Ministro dell'istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal presidente della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Torino, dal presidente della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma e dai sindaci dei comuni di Roma Capitale, Torino, Milano, Caprarola e Dogliani. Le Fondazioni di cui al secondo periodo svolgono funzioni di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2 e di predisposizione della rendicontazione di cui al comma 3.»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: « dell'opera e del pensiero», con le seguenti: « dell'opera, del pensiero e dei luoghi»;*

c) *al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Comitato approva, entro il termine di cui al primo periodo, una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate unitamente al rendiconto sull'utilizzo dei contributi ricevuti, ivi comprese le risorse finanziarie di cui all'articolo 4, che il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo trasmette entro i successivi 15 giorni alle Camere.»*

3.2

I Relatori

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «venti giorni» ed aggiungere, infine, il seguente periodo: «Decorso il termine di venti giorni di cui al presente comma, il comitato promotore può assumere le funzioni ed iniziare le attività anche in caso di ritardata o mancata designazione di uno o più dei suoi componenti».

3.3

I Relatori

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «rendicontazione» con la seguente:«rendiconto».

3.4

[Perosino](#)

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «e Dogliani", con le seguenti: «, Dogliani e Carrù, nonché dal Presidente della Provincia di Cuneo.»

Art. 4

4.1

[Saponara](#), [Borgonzoni](#), [Pittoni](#), [Alessandrini](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Nel sito viene dato esclusivo rilievo al programma delle iniziative e attività celebrative aventi ad oggetto la promozione, valorizzazione e diffusione, in Italia e all'estero, della conoscenza della vita, dell'opera e del pensiero di Luigi Einaudi, oltre che a pubblicare la relazione conclusiva sottoposta alle Camere e il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.»

Art. 5

5.0.1

I Relatori

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1658](#)

G/1658/1/7

[Saponara](#), [Borgonzoni](#), [Pittoni](#), [Alessandrini](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1658, recante "Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano",

premessi che:

il Comune di Servigliano in provincia di Fermo, nei primi del Novecento, ha visto la costruzione di un campo di prigionia che venne utilizzato durante i due conflitti mondiali, prima come campo di raccolta prigionieri, successivamente come campo di internamento per gli ebrei, per poi ospitare fino al 1955 i profughi italiani provenienti dalle terre dell'Istria e dalla Dalmazia,

il presente disegno di legge intende dichiarare l'ex campo di prigionia di Servigliano, oggi denominato «Parco della Pace», monumento nazionale;

oltre ad essere utilizzato come campo di internamento per gli ebrei e di accoglienza dei profughi provenienti dalle terre dell'Istria e dalla Dalmazia, in fuga dalle persecuzioni titine, ospitò anche profughi italiani provenienti dall'Eritrea e dall'Etiopia, provenienti dai campi di raccolta inglesi dell'Africa Orientale;

nella relazione al disegno di legge non viene però ricordata la presenza dei profughi eritrei ed etiopi all'interno del campo;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative idonee a mettere in luce anche la presenza dei profughi eritrei ed etiopi nel Campo di Servigliano.

Art. 1

1.1

Il Relatore

Al comma 1, dopo la parola: «Servigliano» inserire le seguenti: «, in provincia di Fermo».

1.2

[Saponara](#), [Borgonzoni](#), [Pittoni](#), [Alessandrini](#)

Al comma 1, dopo la parola: "Servigliano", inserire le seguenti: ", in provincia di Fermo,".

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1977
XVIII Legislatura

Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 99 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

Sottocomm. pareri

[N. 105 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 347 \(ant.\)](#)

11 novembre 2020

[N. 349 \(ant.\)](#)

18 novembre 2020

[N. 367 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

[N. 370 \(ant.\)](#)

21 gennaio 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 99 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
99ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

**[\(1954\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1º luglio 2019* , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)**

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(1955\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019* , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)**

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(1956\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013* , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di inserire, nell'ambito dell'oggetto dell'attività di promozione e valorizzazione del Comitato di cui all'articolo 3, anche la conoscenza dei luoghi più strettamente legati alla figura di Luigi Einaudi, in coerenza con la disposizione recata dall'articolo 2.

La Sottocommissione conviene.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo e di relativi emendamenti, proponendo di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 7, si rileva l'opportunità di specificare gli enti deputati allo svolgimento delle campagne di sensibilizzazione e le modalità con cui queste possono svolgersi;
- all'articolo 8, in materia di educazione ambientale nelle scuole, occorre aggiornare la denominazione del Ministero dell'istruzione.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 105 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021
105ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 16,05.

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.6 parere contrario, richiamando quanto rilevato nel parere espresso sul testo il 9 dicembre 2020, ossia che occorre sopprimere il comma 2 dell'articolo 1, in quanto non compatibile con il principio di legalità delle sanzioni penali e amministrative oppure, nel caso in cui si intenda attribuirvi una funzione di specificazione rispetto al contenuto del comma 1, che occorre sostituirlo con una diversa formulazione, quale ad esempio quella contenuta nell'emendamento 1.1;
- sull'emendamento 11.0.1 parere non ostativo, osservando che sarebbe opportuno prevedere un termine per la comunicazione da parte del libero professionista al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza di un termine perentorio in caso di malattia da Covid-19;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1658) VERDUCCI ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano
(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di

esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PARRINI** (PD), esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1892) Deputati DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo, parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **PARRINI** (PD), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 2,
- alla lettera *d*), in materia di compatibilità dell'assegno unico e universale con la fruizione del reddito di cittadinanza, si invita a coordinare il principio di delega della corresponsione dell'assegno congiuntamente al reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione dello stesso con il diverso principio di cui alla lettera *g*), secondo il quale l'assegno è concesso nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro;
- alla lettera *f*), sarebbe opportuno chiarire, per garantire il principio di eguaglianza, i criteri di calcolo dell'assegno per i casi in cui i coniugi non facciano parte dello stesso nucleo familiare ai fini dell'ISEE, nonché per i casi in cui i genitori non legati da rapporto di coniugio non facciano parte dello stesso nucleo familiare. Si valuti anche l'opportunità di esplicitare i criteri di assegnazione del beneficio per gli altri casi - diversi dalla separazione legale ed effettiva e dall'annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - in cui l'affidamento o la potestà spettino a un solo genitore;
- all'articolo 1, comma 3, il quale prevede che, al momento della registrazione della nascita, l'ufficiale dello stato civile informi le famiglie sul beneficio dell'assegno unico e universale, sarebbe opportuno fare riferimento anche alle registrazioni anagrafiche legate a eventi diversi dalla nascita, quali ad esempio le procedure di adozione. Considerato, inoltre, che tale previsione è posta come norma direttamente applicabile e non come principio di delega, si invita a definire i termini di decorrenza dell'obbligo a carico dell'ufficiale dello stato civile;
- all'articolo 2, comma 1,
- alla lettera *b*), concernente il riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, subordinato al possesso, tra gli altri, del requisito dello svolgimento di un'attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, si segnala che l'ordinamento (articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) prevede già attualmente una soglia di reddito di 4.000 euro entro la quale i figli sono considerati fiscalmente a carico;
- alla lettera *c*), con riferimento al principio di delega specifico volto a riconoscere un assegno mensile maggiorato a favore delle madri di età inferiore a 21 anni, si invita a valutare, alla luce del

principio di uguaglianza, tale differenziazione, in quanto relativa alla sola età anagrafica a prescindere dalle condizioni economiche o dalla composizione del nucleo familiare. Appare altresì opportuno chiarire se la maggiorazione venga meno al compimento del ventunesimo anno d'età da parte della madre;

- alla lettera *d*), in tema di riconoscimento di un assegno di importo maggiorato per ciascun figlio con disabilità, si valuti l'opportunità di esplicitare se la previsione relativa ai figli disabili di età inferiore ai 21 anni sia subordinata o meno alla condizione che i medesimi siano ancora a carico;
- alla lettera *e*), appare opportuno coordinare il principio di delega ivi sancito, che prevede il mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi dai figli, con quello di graduale superamento o di soppressione dell'assegno per il nucleo familiare recato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso 2);
- alla lettera *f*), relativa ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, al capoverso 1), con riferimento alla locuzione "cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea", si valuti l'opportunità di fare riferimento anche agli apolidi regolarmente residenti nel territorio dello Stato.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 347 (ant.) dell'11/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2020
347ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, fa presente che si tratta degli emendamenti accantonati nella seduta del 10 novembre e degli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni sul subemendamento 1.500 (testo 2)/1. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 1.500 (testo 2)/2 recante una norma transitoria sul compenso degli amministratori delle società controllate dalle regioni e dagli enti locali. Non vi sono osservazioni sui subemendamenti 1.501 (testo 2)/1, 1.501 (testo 2)/2 e 1.501 (testo 2)/4. Occorre valutare la proposta 1.501 (testo 2)/3 che introduce l'elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali, nonché del sindaco metropolitano e dei consiglieri metropolitani. Occorre valutare il subemendamento 1.0.100/12 (testo 3) relativo ai termini di decadenza e prescrizione degli atti della riscossione in scadenza nell'anno 2020.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare l'emendamento 3.1 (testo 2) che proroga al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai

trattamenti collegati all'emergenza epidemiologica relativi alle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali. Occorre valutare l'emendamento 3.0.17 (testo 3) che dispone che, fino al termine dello stato di emergenza, le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte del medico competente debbano essere svolte, ove possibile, anche attraverso il ricorso a strumenti telematici. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo, si chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 4.0.100.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso non ostativo sulle proposte 1.500 (testo 2)/1, 1.501 (testo 2)/1, 1.501 (testo 2)/2 e 5.01 (testo 2)/4.

Sulle proposte 1.500 (testo 2)/2 e 1.501 (testo 2)/3 esprime un avviso contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Prospetta poi l'espressione di un parere di semplice contrarietà sul subemendamento 1.0.100/12 (testo 3), sul quale permane la contrarietà dell'Agenzia delle entrate.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) esprime apprezzamento per la proposta di semplice contrarietà avanzata dal rappresentante del Governo sul subemendamento 1.0.100/12 (testo 3).

I senatori [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e Donatella [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) si associano alla considerazione svolta dal senatore Errani.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) ribadisce come il subemendamento in esame sia privo di effetti finanziari negativi.

Il vice ministro MISIANI evidenzia come l'espressione di un parere di semplice contrarietà sia funzionale a permettere una votazione presso la Commissione di merito, ferma restando la possibilità di approfondire la tematica alla base del subemendamento nel corso di un prossimo provvedimento.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*), nel prendere atto della posizione espressa dal rappresentante del Governo, invita la maggioranza ad approfondire la questione in sede di esame, presso le Commissioni riunite 5a e 6a, del disegno di legge n. 1994 (cosiddetto "Decreto ristori").

Il vice ministro MISIANI, ad integrazione dell'avviso espresso nella seduta di ieri, chiede poi di rivedere il parere espresso sull'emendamento 1.0.100/16 (testo 2), al fine di correggerne non solo la norma di copertura, ma anche alcuni profili della parte dispositiva.

Successivamente esprime un avviso contrario sugli emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.0.17 (testo 3), mentre formula un avviso di nulla osta sull'emendamento 4.0.100.

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le ulteriori riformulazioni e proposte emendative, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.500 (testo 2)/2, 1.501 (testo 2)/3, 3.1 (testo 2) e 3.0.17 (testo 3).

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 1.0.100/12 (testo 3).

A rettifica del parere espresso nella seduta di ieri, sulla proposta 1.0.100/16 (testo 2), la Commissione esprime un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della proposta emendativa con la seguente: «All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

"3-bis. Nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuta la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi

previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, dal 1° settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2021 mediante corresponsione del 70 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si procederà alla restituzione degli eventuali versamenti eccedenti il 70 per cento dell'importo dovuto.

3-ter. Il beneficio previsto al comma *3-bis* è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma *3-bis*, pari a 204.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo *34-ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

Sulle proposte 1.500 (testo 2)/1, 1.501 (testo 2)/1, 1.501 (testo 2)/2, 1.501 (testo 2)/4 e 4.0.100 il parere è non ostativo.".

Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, di riproporre per l'Assemblea il seguente parere già approvato per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 7, recante la proroga al 31 dicembre 2020 di una serie di termini in materia di processo civile e penale, si rappresenta l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che gli adempimenti connessi saranno fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; relativamente all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, ove si dispone la proroga al 31 dicembre 2020 dell'utilizzo del contingente di 753 unità dell'operazione "Strade sicure", per un'ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro per l'anno 2020, per quanto attiene ai profili di quantificazione, viene fornito il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica e sono indicati i parametri di calcolo utilizzati per la determinazione degli oneri; in merito ai profili di copertura del predetto articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, viene confermata l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali indicate dall'articolo 6, comma 2; con riferimento all'articolo 3, che proroga al 31 ottobre 2020 i termini precedentemente scaduti per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, viene confermata l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, oltre al fatto che eventuali risparmi che dovessero venir meno per effetto della proroga non erano stati comunque cifrati nei tendenziali di finanza pubblica; in relazione all'articolo 4, viene ribadita la natura ordinamentale della disposizione e viene confermato che, anche una volta superata la fase pandemica, l'inclusione del SARS-CoV-2 tra gli

agenti virali potenzialmente nocivi per l'uomo non avrà riflessi sugli oneri per la prevenzione nei luoghi di lavoro, compresi quelli afferenti a pubbliche amministrazioni, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riguardo all'articolo 2, comma 2, sulla continuità del sistema di allerta Covid, nel prendere atto che gli oneri, pari a tre milioni di euro per il 2021, verranno coperti attraverso il reperimento di corrispondenti risorse allocate sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sull'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 8, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 135 del 2018, come rideterminata dall'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio 2020, si segnala tuttavia che la copertura di un nuovo onere di spesa a carico del bilancio a legislazione vigente non risulta pienamente in linea con i principi della legge di contabilità e che sarebbe stato più opportuno procedere alla formale riduzione dello stanziamento utilizzato a copertura."

Per quanto riguarda gli emendamenti già presentati in Commissione affari costituzionali e ripresentati in Assemblea, ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.18, 1.20, 1.21, 1.300 (già 3.0.20), 3.0.200 (già 1.31), 1.0.1, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 2.5 (testo corretto), 2.6 (testo corretto), 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.0.23 (già 3.8), 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 1.0.200 (già 3.0.11), 1.0.201 (già 3.0.13), 1.0.202 (già 3.0.14), 3.0.15, 1.301 (già 3.0.16), 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.21 e 3.0.22.

Sull'emendamento 5.0.1, ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche: " - al comma 1, lettera *d*), il capoverso 1-*quinquies* sia sostituito dal seguente: "1-*quinquies*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; al comma 1, lettera *e*), n. 2), il capoverso 3-*bis*.2 sia sostituito dal seguente: 3-2. 'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; - alla lettera *i*), il capoverso 7-*bis* sia sostituito dal seguente:"7-*bis*. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili."

Sull'emendamento 2.3 si ribadisce un parere di semplice contrarietà. Sui restanti emendamenti già presentati in Commissione affari costituzionali e ripresentati in Assemblea si ribadisce una valutazione non ostativa. Sull'emendamento 1.200, presentato soltanto in Assemblea, esprime una valutazione non ostativa."

Il vice ministro MISIANI concorda con la valutazione sul testo e sugli emendamenti formulata dal relatore.

Per quanto riguarda, più specificatamente, la proposta 1.200, subordina la valutazione di nulla osta all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 7, recante la proroga al 31 dicembre 2020 di una serie di termini in materia di processo civile e penale, si rappresenta l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che gli adempimenti connessi saranno fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; relativamente all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, ove si dispone la proroga al 31 dicembre 2020 dell'utilizzo del contingente di 753 unità dell'operazione "Strade sicure", per un'ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro per l'anno 2020, per quanto attiene ai profili di quantificazione, viene fornito il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica e sono indicati i parametri di calcolo utilizzati per la determinazione degli oneri; in

merito ai profili di copertura del predetto articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, viene confermata l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali indicate dall'articolo 6, comma 2; con riferimento all'articolo 3, che proroga al 31 ottobre 2020 i termini precedentemente scaduti per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, viene confermata l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, oltre al fatto che eventuali risparmi che dovessero venir meno per effetto della proroga non erano stati comunque cifrati nei tendenziali di finanza pubblica; in relazione all'articolo 4, viene ribadita la natura ordinamentale della disposizione e viene confermato che, anche una volta superata la fase pandemica, l'inclusione del SARS-CoV-2 tra gli agenti virali potenzialmente nocivi per l'uomo non avrà riflessi sugli oneri per la prevenzione nei luoghi di lavoro, compresi quelli afferenti a pubbliche amministrazioni, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riguardo all'articolo 2, comma 2, sulla continuità del sistema di allerta Covid, nel prendere atto che gli oneri, pari a tre milioni di euro per il 2021, verranno coperti attraverso il reperimento di corrispondenti risorse allocate sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sull'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 8, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 135 del 2018, come rideterminata dall'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio 2020, si segnala tuttavia che la copertura di un nuovo onere di spesa a carico del bilancio a legislazione vigente non risulta pienamente in linea con i principi della legge di contabilità e che sarebbe stato più opportuno procedere alla formale riduzione dello stanziamento utilizzato a copertura.

Per quanto riguarda gli emendamenti già presentati in Commissione affari costituzionali e ripresentati in Assemblea, ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.18, 1.20, 1.21, 1.300 (già 3.0.20), 3.0.200 (già 1.31), 1.0.1, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 2.5 (testo corretto), 2.6 (testo corretto), 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.0.23 (già 3.8), 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 1.0.200 (già 3.0.11), 1.0.201 (già 3.0.13), 1.0.202 (già 3.0.14), 3.0.15, 1.301 (già 3.0.16), 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.21 e 3.0.22.

Sull'emendamento 5.0.1, conferma il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche: " - al comma 1, lettera *d*), il capoverso 1-*quinquies* sia sostituito dal seguente: "1-*quinquies*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; al comma 1, lettera *e*), n. 2), il capoverso 3-*bis*.2 sia sostituito dal seguente: "3-*bis*.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; alla lettera *i*), il capoverso 7-*bis* sia sostituito dal seguente: "7-*bis*. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.".

Sull'emendamento 2.3, ribadisce un parere di semplice contrarietà.

Sui restanti emendamenti già presentati in Commissione affari costituzionali e ripresentati in Assemblea, l'esame resta sospeso.

Sull'emendamento 1.200, presentato soltanto in Assemblea, esprime un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1658) VERDUCCI ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia

di Servigliano

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre conseguire elementi informativi al fine di valutare se dall'attribuzione dello *status* di monumento nazionale possano derivare oneri o vincoli nella gestione del patrimonio a carico del comune di Servigliano o il diritto a provvidenze a carico del bilancio dello Stato. Risulta pertanto necessario acquisire la valutazione del Governo, al fine di escludere che, dall'attribuzione dello *status* di monumento nazionale all'*ex* campo di prigionia di Servigliano, possano derivare oneri a carico della finanza pubblica.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PICHETTO FRATIN](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3, comma 1, istitutivo di un Comitato promotore, appare opportuno valutare la formulazione della disposizione, con specifico riferimento alla composizione del suddetto Comitato, ai fini della verifica della sostenibilità dei costi di funzionamento.

In relazione al successivo comma 3 dell'articolo 3, il quale dispone che il Comitato promotore rimane in carica fino alla cessazione delle attività previste dal disegno di legge in esame e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, rileva che il contributo straordinario di cui all'articolo 4 è previsto per le sole annualità 2021 e 2022: al riguardo, occorre avere chiarimenti sugli eventuali profili finanziari di tale disallineamento temporale. Con riferimento poi al comma 6 dell'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della disposizione, nella parte in cui riconosce il rimborso delle spese di missione dei componenti del citato Comitato promotore e del Comitato scientifico di cui al comma 5 nonché, in assenza di una espressa esclusione, il possibile rimborso di spese di altro tipo.

In merito all'articolo 4, comma 1, che attribuisce al Comitato promotore un contributo straordinario di cinquecentomila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per il finanziamento di iniziative celebrative, la copertura di eventuali costi di funzionamento dei Comitati, inclusi i rimborsi spese, e la realizzazione di un sito *internet* istituzionale, occorre acquisire ulteriori elementi informativi sulle risorse umane e strumentali di cui potranno avvalersi i suddetti Comitati, anche in relazione all'eventuale supporto offerto dai soggetti pubblici e dalle fondazioni dedicate alla figura di Luigi Einaudi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del provvedimento, con una stima di massima relativa anche alle spese di istituzione e di funzionamento del suddetto sito *internet*. Con riferimento al comma 2 dell'articolo 4, in base al quale al Comitato promotore possono essere altresì destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo, con l'esenzione da ogni forma di imposizione fiscale, sarebbe opportuno fornire delucidazioni sulla natura giuridica del Comitato promotore e chiarire se alle summenzionate liberalità si applichino le agevolazioni fiscali previste per le ONLUS.

Con riguardo infine alla copertura finanziaria di cui all'articolo 5, a carico del fondo speciale di parte corrente, sull'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, non essendo lontana la conclusione dell'esercizio finanziario e trovandosi il procedimento in prima lettura, occorre valutare l'aggiornamento al bilancio triennale 2021-2023.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire gli elementi di risposta richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore **PRESUTTO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, che disciplina il contributo a fondo perduto, sarebbe opportuna una più dettagliata indicazione circa i nuovi beneficiari, distinguendo i dati dei soggetti che, pur avendo diritto, non avevano in precedenza presentato istanza e i dati della platea prima esclusa per il fatturato troppo alto, al fine di consentire una verifica più puntuale della quantificazione.

Relativamente all'articolo 2, che incrementa il Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, per quanto riguarda l'impatto sui saldi si chiedono chiarimenti in merito alla concentrazione degli effetti attesi sul fabbisogno del settore statale per il solo 2020, che si avvia alla conclusione, e non anche per il 2021.

Riguardo l'articolo 5, comma 4, recante misure per il rimborso dell'acquisto di titoli di accesso agli spettacoli dal vivo, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi sul possibile impatto della misura sulle fondazioni lirico-sinfoniche e sugli enti teatrali ricompresi nel conto economico delle pubbliche amministrazioni, atteso che la disposizione può determinare maggiori spese (nel caso di restituzione del prezzo già versato) ovvero minori entrate (nel caso di erogazione dei *voucher*) a carico dei suddetti enti.

In relazione al successivo comma 6, recante proroga al 30 giugno 2021 del cosiddetto "*tax credit vacanze*", chiede conferma che la stima degli oneri, quantificati in complessivi 350 milioni di euro, sia abbastanza prudenziale. In relazione alla copertura finanziaria, configurata come tetto di spesa, si valuti la sua riformulazione nei termini di previsione di spesa, analogamente a quanto previsto dall'articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha introdotto la misura in questione.

All'articolo 8 è prevista l'estensione del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, anche per i mesi ottobre, novembre e dicembre. Considerato che la predetta norma stanziava 1.499 milioni di euro per 4 mesi mentre ora si stanziavano 259,2 milioni di euro per 3 mesi, chiede ulteriori dati idonei a confermare la stima dell'onere, con particolare riguardo all'andamento effettivo del tiraggio del credito in parola, considerato che la relazione tecnica non fornisce elementi sufficienti alla verifica quantitativa.

Analogamente, con riferimento all'articolo 9, che dispone la cancellazione della seconda rata dell'IMU per determinate attività, occorre acquisire informazioni che permettano di verificare la stima predisposta, attesa la laconicità della relazione tecnica.

Per quanto riguarda l'articolo 11, la norma stabilisce la conservazione *ex lege* nel conto residui dell'esercizio 2021 degli stanziamenti rimasti inoptati e già iscritti in bilancio in conto competenza per il 2020, in relazione a due autorizzazioni di spesa destinate alla copertura dei fabbisogni di spesa inerenti al riconoscimento della Cassa integrazione ordinaria, in attuazione della possibilità, prevista in tal senso dall'articolo 34-*bis*, comma 1, della legge di contabilità, di derogare in via espressa e con legge al principio generale, per cui le risorse di parte corrente iscritte in bilancio e non impegnate al termine dell'esercizio, debbano di norma formare oggetto di economie.

Preso atto che la finestra temporale per l'accesso ai predetti interventi non è ancora chiusa, potrebbero presentarsi oneri aggiuntivi rispetto a quelli stimati, con conseguente decremento delle risorse destinate allo slittamento al 2021. Osserva tuttavia che, nell'ambito dell'importo complessivo riportato dalla disposizione in parola (3.588,4 milioni di euro), una quota dovrebbe in realtà essere utilizzata per coprire l'onere di 582,7 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare ascritto al 2020 in

relazione all'articolo 12, comma 13, mentre il restante importo di circa 3 miliardi dovrebbe essere appunto conservato in conto residui per il 2021.

In relazione agli effetti di maggiori oneri in termini di indebitamento netto per l'anno 2021, una parte della copertura - secondo la relazione tecnica - sarebbe da attribuire al Documento programmatico di bilancio (DPB) 2021. Al riguardo, ricorda che tale documento, previsto dalla normativa europea e italiana, non ha efficacia normativa ma finalità informative nei confronti della Commissione europea e pertanto non potrebbe costituire fonte di copertura dello slittamento di oneri.

Comunque, considerato che le risorse (ri)stanziare in conto dei residui in gestione nel 2021 possono ritenersi scontate nei saldi tendenziali a legislazione vigente con riguardo alla competenza finanziaria, dovrebbero svolgersi adeguati approfondimenti sui conseguenti effetti in termini di cassa e competenza economica per il 2021. Andrebbe poi valutato se lo strumento del mantenimento in conto residui sia quello più adeguato dal punto di vista della legge di contabilità e non sia piuttosto opportuno operare una rimodulazione della spesa.

All'articolo 12, per quanto riguarda i profili di quantificazione, chiede conferma che l'onere relativo ai commi da 8 a 12, concernenti gli ulteriori trattamenti di Cassa integrazione, possa essere effettivamente riferibile per 582,7 milioni di euro al 2020 e 1501,9 milioni di euro al 2021, considerato che alla fine del 2020 mancano meno di due mesi nonché alla luce della tempistica registrata nelle erogazioni nei mesi trascorsi, con i conseguenti effetti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno. Con riguardo all'articolo 21, che dispone uno stanziamento di 85 milioni di euro per la concessione in comodato d'uso gratuito a studenti meno abbienti di dispositivi digitali e di connettività, nella misura risultante dalla rilevazione dei fabbisogni conclusasi lo scorso 1° settembre 2020, chiede conferma della corretta quantificazione dell'onere, nonché chiarimenti sugli eventuali effetti di trascinamento della spesa per il 2021 e su eventuali effetti finanziari connessi ad un'accelerazione della spesa, trattandosi di risorse in conto capitale.

Per quanto concerne l'articolo 23, chiede conferma che alle previsioni di cui all'articolo in esame si possa fare fronte con le risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente e valutare l'opportunità di inserire nel testo dell'articolo un'apposita clausola di invarianza degli oneri con riferimento alla finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 24, chiede conferma del fatto che all'istituzione del portale telematico e alle nuove modalità di cura degli atti processuali si possa far fronte con le risorse umane strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. A tal fine, è opportuno valutare l'inserimento nel testo dell'articolo di un'apposita clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 26, appare opportuno riformulare la clausola di invarianza finanziaria nella seguente versione: "All'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

In relazione agli articoli 27 e 30, appare opportuno valutare l'inserimento di un'apposita clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica.

L'articolo 32 reca norme volte alla prosecuzione del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19 fino al 24 novembre 2020, data che coincide con quella di cessazione di efficacia del dPCM del 24 ottobre 2020, mentre il termine dello stato di emergenza è attualmente fissato al 31 gennaio 2021. Al riguardo, potrebbe essere oggetto di valutazione l'opportunità di preordinare risorse adeguate all'attuale termine dello stato di emergenza.

Per quanto riguarda l'articolo 34, recante le coperture finanziarie, si premette che la somma degli importi di cui alle lettere da a) a p) del comma 3 garantisce la copertura degli oneri di cui all'alinea del medesimo comma per ogni anno e su tutti saldi.

Entrando nel merito delle singole coperture adottate, in relazione alla lettera a), osserva che la relazione tecnica non fornisce sufficienti informazioni che consentano di ripercorrere le modalità di calcolo con cui viene definito l'ammontare del *surplus* di risorse per il *bonus* vacanze rispetto all'originaria quantificazione e dotazione. Risulta quindi opportuno un chiarimento circa l'effettivo ammontare delle risorse a disposizione.

Con riferimento al comma 4, in materia di monitoraggio delle risorse, occorre valutare l'opportunità di richiamare anche il comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità, che prevede, in via prioritaria rispetto all'adozione di iniziative legislative, l'adozione di decreti del Ministro dell'economia e delle finanze o di decreti del presidente del Consiglio dei ministri di riduzione degli stanziamenti di spesa, previo parere parlamentare. Osserva, inoltre, che potrebbe porsi un problema di coordinamento con i decreti-legge n. 18, n. 23, n. 34 e n. 104 del 2020. Infatti, non sono formalmente modificate le norme che prevedono una procedura speciale, diversa da quella prevista dalla legge di contabilità, per il monitoraggio e le eventuali compensazioni dei maggiori oneri.

La relazione tecnica rileva poi che sarebbe emerso un minore utilizzo di alcune misure previste dagli interventi effettuati in maggio ed agosto, in particolare per quanto riguarda diversi crediti di imposta, fra cui quelli relativi alla fiscalità differita attiva (DTA), ai canoni di locazione degli immobili non residenziali, all'acquisto di veicoli a bassa emissione, al *bonus* per i lavoratori presenti in azienda nel mese di marzo e alle misure di integrazione salariale. Sarebbe quindi opportuno acquisire maggiori elementi informativi circa i risparmi derivanti dal minor utilizzo dei crediti di imposta che sono stati contabilizzati in compensazione.

Evidenzia, peraltro, che tali risparmi contribuiscono a garantire la copertura del provvedimento, come emerge dall'ultima riga del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Tuttavia, tale modalità di copertura non risponde ai criteri previsti dalla legge di contabilità e potrebbe essere considerata anche non rispondente all'articolo 81 della Costituzione. Sarebbe quindi necessaria una formale riduzione delle autorizzazioni di spesa da cui si traggono i risparmi, non potendosi ritenere sufficienti generiche affermazioni contenute nella relazione tecnica.

Da ultimo, la relazione tecnica effettua altresì la nuova stima dell'indebitamento netto per il 2020 al 10,7 per cento del PIL, in revisione rispetto all'ultima stima comunicata al Parlamento con la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2020, che lo aveva fissato al 10,8 per cento, e anche rispetto al Documento programmatico di bilancio (DPB) che lo aveva invece fissato al 10,5 per cento.

Al riguardo, appare opportuno rammentare che gli atti tipizzati che contengono gli obiettivi programmatici, come il saldo di indebitamento netto e il saldo netto da finanziare, sono il DEF e la NADEF. In sede di esame di provvedimenti legislativi, la relazione tecnica dovrebbe limitarsi a fornire elementi di dettaglio in merito agli effetti di variazione che le nuove norme di spesa e le relative coperture comportano rispetto agli aggregati "tendenziali" di finanza pubblica, mentre la legge di assestamento sarebbe la sede specificamente deputata a certificare il miglioramento o il peggioramento delle previsioni finanziarie nel corso dell'esercizio finanziario, rispetto agli andamenti effettivi.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 177 del Servizio del bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1223) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016*
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice.

La relatrice **FERRERO** (*L-SP-PSd'Az*) si riserva un approfondimento, ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1271) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016*

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il relatore [CALANDRINI](#) (Fdi) si riserva un approfondimento, ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1571) *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, da cui risulta che: il meccanismo di copertura tariffaria dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare, di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, è privo di effetti negativi per la finanza pubblica; le misure premiali previste dall'articolo 2, comma 8, in favore dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento dei rifiuti negli impianti di raccolta saranno individuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le istituzioni scolastiche potranno fare fronte alle attività di educazione ambientale di cui all'articolo 8 nell'ambito dell'orario annuale destinato all'insegnamento dell'educazione civica e nel quadro delle risorse umane e finanziarie destinate a tale insegnamento dalla legge n. 92 del 2019; la previsione dell'articolo 10, comma 3, che attribuisce ai comuni la facoltà di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, non vincola il bilancio degli enti locali eventualmente interessati e pertanto non determina ricadute negative per la finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) *Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere*

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 novembre.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) chiede al rappresentante del Governo se sia pervenuta la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, richiesta formalmente dalla Commissione bilancio.

Il vice ministro MISIANI fa presente che la relazione tecnica predisposta dal Dipartimento per le politiche della famiglia è in corso di verifica da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti ([n. 199](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta al 4 novembre.

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in titolo, al fine di rispondere ai rilievi avanzati dalla relatrice Accoto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 349 (ant.) del 18/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020
349ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che gli emendamenti riferiti all'articolo 2, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.4, 2.7, 2.23 e 2.24. Comportano maggiori oneri le proposte 2.15, 2.22 e 2.27. Occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 2.12, 2.14 e 2.14 (testo 2). Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 2.13 e 2.13 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.21 che attribuisce ai comuni interessati dalle previsioni dell'articolo 2 il compito di provvedere alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume, la quantità e la qualità dei rifiuti accidentalmente pescati. Occorre altresì valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.21 (testo 2), che attribuisce il compito di provvedere alla raccolta dei dati di monitoraggio anche alle autorità di sistema portuale. Per quanto riguarda l'emendamento 2.26, occorre valutarne la portata finanziaria, con riferimento alle risorse necessarie ad attuare gli interventi ivi previsti. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.30 che conferisce ai comuni la facoltà di ridurre la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti di bordo prodotti dalle imbarcazioni da pesca. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.4, che attribuisce alle autorità di bacino il compito di avviare iniziative e programmi di contrasto dell'inquinamento da rifiuti delle acque interne. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.6 e 3.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 4.3 che consente ai comuni delle isole minori di stabilire esenzioni o riduzioni del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in favore dei commercianti e degli artigiani ai quali è vietata la distribuzione o la commercializzazione di prodotti di plastica monouso.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 5.3 interamente sostitutiva del comma 3 dell'articolo 5. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.0.1 che prevede la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del piano nazionale per lo sbarramento dei fiumi, con finanziamento annuale a carico della legge di bilancio. Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 5.0.1 (testo 2) e 5.0.1 (testo 3) che attribuiscono alle autorità di distretto il compito di introdurre, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 5.0.2. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 5.0.3 recante norme in materia di dragaggi.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.5 e 10.0.3. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 10.0.3 (testo 2) che introduce un credito di imposta in favore degli imprenditori ittici che acquistano prodotti ittici biodegradabili o compostabili. Comporta maggiori oneri l'emendamento 10.0.6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 11.0.1 recante disposizioni per la Laguna di Venezia. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 11.0.2 recante criteri generali per la disciplina degli impianti di acquacoltura e piscicoltura.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 1.1 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.100, 3.1 (testo 2), 11.0.2 (testo 2) e 12.1 (testo 2).

Il vice ministro MISIANI, con riferimento agli emendamenti all'articolo 2, esprime parere contrario, per assenza di relazione tecnica, sulle proposte 2.4 e 2.7. Per quanto riguarda l'emendamento 2.23, rappresenta l'avviso contrario del Dipartimento delle finanze, mentre evidenzia la necessità di acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.24.

Concorda poi con la relatrice sulla onerosità degli emendamenti 2.15, 2.22 e 2.27.

In merito all'emendamento 2.12, formula una valutazione non ostativa, mentre esprime un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sugli emendamenti 2.14 e 2.14 (testo 2).

Altresì, evidenzia la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.13 e 2.13 (testo 2), mentre formula un avviso contrario sull'emendamento 2.21 per inidoneità della copertura.

Dopo aver chiesto di accantonare l'esame dell'emendamento 2.21 (testo 2), esprime quindi un avviso contrario sull'emendamento 2.26 per mancanza di relazione tecnica e sull'emendamento 2.13 per incongruità della copertura.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede di tenere accantonato l'esame degli emendamenti 2.13 (testo 2) e 2.14 (testo 2) per un approfondimento istruttorio.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede quali siano le motivazioni alla base della contrarietà espressa sulle proposte 2.4, 2.24 e 2.15.

Il vice ministro MISIANI ribadisce la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.24, mentre, per quanto riguarda la proposta 2.24, osserva che, ferma restando la necessità della relazione tecnica, la copertura è inidonea per assenza di sufficienti disponibilità sul Fondo per gli investimenti strutturali di politica economica (FISPE).

Per quanto riguarda l'emendamento 2.15, concorda con la Commissione circa il fatto che la proposta determina maggiori oneri.

Il [PRESIDENTE](#) si sofferma sulla portata finanziaria dell'emendamento 2.4, rilevando la necessità di disporre di apposita relazione tecnica.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di valutare l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.4, osservando come eventuali costi siano comunque coperti dal meccanismo tariffario, che comporterebbe, quindi, oneri non a carico delle finanze pubbliche, bensì dell'utenza. Peraltro, la realizzazione di impianti di gestione di rifiuti potrebbe anche, con ogni probabilità, favorire il miglioramento dei costi di gestione, con benefici anche di carattere finanziario.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 2.4 e 2.24, stante il fatto che l'avviso contrario trova motivazione nell'assenza di relazione tecnica.

Il vice ministro MISIANI esprime quindi un avviso contrario sull'emendamento 3.4 per assenza di relazione tecnica e inidoneità della copertura.

Concorda poi con la Commissione sulla necessità di acquisire la relazione tecnica anche in merito all'emendamento 3.6, che peraltro reca profili di onerosità, nonché sulla proposta 3.0.1.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva come il disegno di legge in esame abbia un impianto positivo e condivisibile, in quanto la finalità del provvedimento consiste nel recupero e nella gestione dei rifiuti raccolti in mare.

Tuttavia, il disegno di legge è strutturato in termini di invarianza di oneri per la finanza pubblica, poiché gli eventuali costi trovano copertura attraverso rimodulazioni tariffarie. Ne deriva che ogni proposta emendativa, anche di carattere migliorativo, determina necessariamente un costo, con effetti sulla finanza pubblica.

Auspica un approfondimento su tale aspetto, anche per evitare che ogni miglioramento del disegno di legge venga scaricato sui cittadini attraverso il meccanismo tariffario. Peraltro, l'emendamento 3.6 contiene proposte di grande ragionevolezza.

Il vice ministro MISIANI fa presente che, ai fini della copertura di eventuali proposte emendative, si potrebbero utilizzare i fondi speciali accantonati presso il Ministero dell'ambiente.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) chiede di tenere accantonato l'esame dell'emendamento 3.4.

Con riguardo agli emendamenti riferiti agli articoli 4 e 5, il vice ministro MISIANI esprime un avviso contrario sulla proposta 4.3 per assenza di relazione tecnica, analogamente all'emendamento 5.3.

In merito all'emendamento 5.0.1, esprime un avviso contrario, in quanto determinerebbe un vincolo di finanziamento annuale a carico della legge di bilancio.

Chiede poi di accantonare l'esame delle proposte 5.0.1 (testo 2) e 5.0.1 (testo 3), mentre concorda con la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 5.0.2 che, tra l'altro, presenta profili finanziari negativi in termini di riduzione delle entrate da canoni demaniali e profili di criticità legati al meccanismo dei trasferimenti finanziari alle regioni.

Rappresenta poi la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 5.0.3.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 5.0.3.

Con riferimento agli emendamenti riferiti articoli 10 e 11, il vice ministro MISIANI rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.5 e 10.0.3, sulle quali sussiste comunque un avviso contrario del Dipartimento delle finanze.

Con riguardo all'emendamento 10.0.3 (testo 2), rappresenta la contrarietà del Dipartimento delle

finanze, mentre rileva che l'emendamento 10.0.6 comporta maggiori oneri.

In merito agli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2, rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica. Chiede poi di accantonare l'esame delle proposte 1.1 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.100, 3.1 (testo 2), 11.0.2 (testo 2) e 12.1 (testo 2).

Oltre agli emendamenti segnalati dalla relatrice, rappresenta la sussistenza di profili di criticità finanziaria circa gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, 2.25, 2.28, 2.29, 2.0.1, 3.5, 10.0.2, 10.0.4 e 10.0.5.

Il [PRESIDENTE](#) reputa opportuno sospendere l'esame degli ulteriori emendamenti segnalati dal rappresentante del Governo, per consentire alla Commissione un adeguato approfondimento.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice GALLICCHIO propone quindi l'approvazione del seguente parere "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.21, 2.22, 2.23, 2.26, 2.27, 2.30, 3.6, 3.0.1, 4.3, 5.3, 5.0.1, 5.0.2, 10.5, 10.0.3, 10.0.3 (testo 2), 10.0.6, 11.0.1 e 11.0.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.1 (testo 2), 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, 2.13 (testo 2), 2.14 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.21 (testo 2), 2.24, 2.25, 2.28, 2.29, 2.100, 2.0.1, 3.1 (testo 2), 3.4, 3.5, 5.0.1 (testo 2), 5.0.1 (testo 3), 5.0.3, 10.0.2, 10.0.4, 10.0.5, 11.0.2 (testo 2) e 12.1 (testo 2), il cui esame resta sospeso."

La proposta di parere, messa in votazione, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1894) Deputati MULE' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 1.1, nella parte in cui contempla iniziative di solidarietà sociale e inserisce nel titolo un riferimento a un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 che non trova riscontro nel testo. Occorre valutare i profili finanziari e contabili dell'emendamento 2.1, che istituisce un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19, alimentato da trattenute volontarie sulle retribuzioni dei lavoratori pubblici e privati, che non appare comunque in linea con le regole di contabilità, mancando di una dotazione iniziale.

In relazione alla proposta 4.1, in tema di iniziative civiche e di studio delle istituzioni scolastiche, occorre valutare la sostituzione della parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere". Con riguardo all'emendamento 4.0.1, che istituisce borse di studio a favore degli orfani del personale sanitario, occorre valutare la portata finanziaria del comma 1, con particolare riguardo agli aspetti applicativi, e avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, che allo stato appare capiente.

Comporta maggiori oneri la proposta 5.0.1, per mancata quantificazione degli effetti finanziari e inidoneità della copertura.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1658) VERDUCCI ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sui profili finanziari del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno 2019.

Il vice ministro MISIANI si riserva di fornire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(641) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota di approfondimento sui profili finanziari del disegno di legge.

Il relatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), ferma restando la condivisione del merito della proposta, sottolinea la necessità di adeguare il disegno di legge all'attuale contesto emergenziale, con inevitabile aggiornamento dei relativi costi finanziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, l'approfondimento istruttorio sul disegno di legge in esame e che permane al momento una criticità di carattere finanziario sull'articolo 5. Auspica pertanto che si riesca in tempi ravvicinati a risolvere i problemi ancora in essere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti (n. 199)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

Il rappresentante del GOVERNO fornisce rassicurazioni circa l'assenza di criticità di carattere finanziario.

La relatrice [ACCOTO](#) (*M5S*), alla luce delle rassicurazioni fornite dal GOVERNO, propone l'approvazione di un parere non ostativo (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

La seduta termina alle ore 11,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 199**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime parere non ostativo.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 367 (pom.) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021
367ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1222-A) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che la Commissione esteri ha recepito la modifica dell'articolo 3 richiesta da questa Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere approvato lo scorso 27 ottobre.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di cinque sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) Kronos Grand Mobile High Power (GM HP) (n. 235)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, preliminarmente, che il programma pluriennale in esame si articola nelle seguenti attività: sviluppo e acquisizione di cinque sensori di sorveglianza e ingaggio (*radar*); supporto logistico decennale; gestione delle evoluzioni tecnologiche. Il costo complessivo del programma risulta pari a 200 milioni di euro e graverà sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (capitoli 7421-27), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 95,

della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018). Si ricorda che le risorse del suddetto Fondo, pari a 42,7 miliardi di euro nel periodo 2019-2033, sono state assegnate per il 16,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico e per il 13,6 per cento al Ministero della difesa.

In considerazione della priorità del programma, la scheda tecnica precisa che la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione generale delle FF.AA. e approvvigionamenti militari" dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese, concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella scheda tecnica viene altresì riportato un cronoprogramma dei pagamenti, dal 2021 al 2030, avente carattere meramente indicativo, da attualizzarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. La ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto di competenza, chiede conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, anche al fine di escludere che il loro utilizzo pregiudichi precedenti impegni di spesa.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il vice ministro MISIANI dà conferma della effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e del fatto che il loro utilizzo non pregiudica precedenti impegni di spesa.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, il relatore propone l'espressione di osservazioni non ostative.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni è messa in votazione e approvata.

(1223) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016* (Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre 2020.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, del comma 1 con il seguente: "1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 123.831 a decorrere dall'anno 2021, e delle rimanenti spese, pari a euro 42.948 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

Il vice ministro MISIANI si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere della relatrice è posta

in votazione e approvata.

(1658) VERDUCCI ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il relatore [MANCA](#) (PD) riepiloga le precedenti fasi dell'esame del provvedimento.

Il vice ministro MISIANI avverte che il Ministero dei beni e delle attività culturali ha trasmesso la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, che è attualmente in fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 18 novembre riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che non vi sono osservazioni sulla proposta 1.1 (testo 2). Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.4 e 2.24. Su segnalazione del Governo, sono stati accantonati gli identici emendamenti 2.5 e 2.6, in base ai quali, per ciascun porto, deve essere predisposto ed attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti. Inoltre, sono stati segnalati dal Governo i seguenti emendamenti: 2.10, secondo cui l'impianto o l'area di raccolta deve garantire la separazione tra i flussi fisici dei rifiuti prodotti dalle navi rispetto a quelli pescati accidentalmente; 2.11 sull'identificazione delle strutture di raccolta e sull'ambientalizzazione paesaggistica; 2.25 che attribuisce all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente l'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria; 2.28 (identico al 2.29), che rimette ad appositi decreti interministeriali la disciplina di una fase di sperimentazione per i soggetti che raccolgono rifiuti accidentalmente pescati; 2.0.1 sugli oneri di informazione degli imprenditori ittici da parte delle autorità portuali. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 2.13 (testo 2). Occorre valutare, in relazione al testo, la proposta 2.14 (testo 2). Occorre altresì valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.21 (testo 2), che attribuisce il compito di provvedere alla raccolta dei dati di monitoraggio anche alle autorità di sistema portuale. Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.18 (testo 2) e 2.100.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.4, che attribuisce alle autorità di bacino il compito di avviare iniziative e programmi di contrasto dell'inquinamento da rifiuti delle acque interne. Su segnalazione del Governo, è stato accantonato l'emendamento 3.5, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo con una dotazione di due milioni di euro annui per il triennio 2020-2022 preordinato ad incentivare la ricerca sulla presenza delle microplastiche nelle acque lacuali, lo studio dei danni arrecati all'ittiofauna, all'avifauna e alla catena alimentare, nonché le opportune modalità di intervento. Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.1 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria degli

emendamenti 5.0.1 (testo 2) e 5.0.1 (testo 3) che attribuiscono alle autorità di distretto il compito di introdurre, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 5.0.3 recante norme in materia di dragaggi.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, su segnalazione del Governo sono stati accantonate le proposte: 10.0.2 recante disposizioni sui contenitori di prodotti ittici; 10.0.4 (identico al 10.0.5) recante norme sul contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, non vi sono osservazioni sulla proposta 11.0.2 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, non vi sono osservazioni sulla proposta 12.1 (testo 2).

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso l'istruttoria sulle proposte emendative segnalate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1894) Deputato MULE' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) ricorda che, per quanto riguarda le proposte emendative relative al disegno di legge in titolo, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 1.1, nella parte in cui contempla iniziative di solidarietà sociale e inserisce nel titolo un riferimento a un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 che non trova riscontro nel testo. Occorre valutare i profili finanziari e contabili dell'emendamento 2.1, che istituisce un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19, alimentato da trattenute volontarie sulle retribuzioni dei lavoratori pubblici e privati, che non appare comunque in linea con le regole di contabilità, mancando di una dotazione iniziale.

In relazione alla proposta 4.1, in tema di iniziative civiche e di studio delle istituzioni scolastiche, occorre valutare la sostituzione della parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere". Con riguardo all'emendamento 4.0.1, che istituisce borse di studio a favore degli orfani del personale sanitario, occorre valutare la portata finanziaria del comma 1, con particolare riguardo agli aspetti applicativi, e avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, che allo stato appare capiente.

Comporta maggiori oneri la proposta 5.0.1, per mancata quantificazione degli effetti finanziari e inidoneità della copertura.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso contrario sulla proposta 1.1, segnalando la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Formula poi un avviso contrario sull'emendamento 2.1, nonché sulla proposta 4.1, in quanto foriera di maggiori oneri.

Sull'emendamento 4.0.1 rappresenta poi la necessità di acquisire la relazione tecnica, ferma restando la sussistenza di criticità in ordine alla tipologia di copertura.

Esprime quindi un avviso contrario sulla proposta 5.0.1, nonché sull'emendamento 5.1 non segnalato dalla relatrice.

Concorda infine con la valutazione non ostativa sull'emendamento 3.1.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente come le proposte emendative presentate dal Gruppo della Lega siano finalizzate a rendere più incisivo il disegno di legge, accompagnando l'istituzione della giornata della memoria delle vittime dell'epidemia con la previsione di sussidi e riconoscimenti in favore di quei soggetti che tuttora si trovano a svolgere un ruolo attivo nel contrasto all'emergenza pandemica.

Il presidente [PESCO](#) concorda, per quanto riguarda il merito, con lo spirito alla base di alcune proposte emendative, segnalando, relativamente al tema dei messaggi promozionali trasmessi dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'emendamento 5.1, la necessità di individuare quali siano gli spazi di manovra consentiti sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) manifesta l'opportunità di un supplemento di riflessione, associandosi alle considerazioni svolte dalla senatrice Ferrero e del Presidente.

Il vice ministro MISIANI, ad integrazione dei precedenti pareri, fa presente che sull'emendamento 4.1 è possibile accogliere la richiesta della Commissione di sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere", in tema di iniziative civiche e di studio delle istituzioni scolastiche.

Il PRESIDENTE dispone poi l'accantonamento dell'emendamento 5.1.

Alla luce delle interlocuzioni con il rappresentante del Governo, la RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esamina gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 2.1, 4.0.1 e 5.0.1. Sull'emendamento 4.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere". Il parere è non ostativo sull'emendamento 3.1. L'esame resta sospeso sulla proposta 5.1."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il PRESIDENTE, in considerazione del fatto che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ne rinvia l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 4 novembre scorso, il Governo ha consegnato la relazione tecnica negativamente verificata sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare
(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 27 ottobre scorso, il Governo ha messo a disposizione una nota istruttoria in cui si rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il relatore **PICHELLO FRATIN** (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 2.1, che amplia lo specifico ambito territoriale ove svolgere prioritariamente le iniziative di celebrazione dell'anno einaudiano, riconosciute meritevoli di sostegno e finanziamento. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria degli emendamenti 3.1 e 3.1 (testo 2), che ampliano di quattro membri la composizione del Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane, oltre che della proposta 3.4 che amplia di due membri la composizione del medesimo Comitato.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MISIANI fa presente che si è in attesa di acquisire dal Ministero competente gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sia sul testo che sulle proposte emendative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anorexia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri

disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) ricorda che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il vice ministro MISIANI avverte che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero della salute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ricorda che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il vice ministro MISIANI avverte che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero della salute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei

disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il vice ministro MISIANI avverte che sul provvedimento in titolo si è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il vice ministro MISIANI ricorda di aver messo a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, nella quale si manifesta la necessità di acquisire l'aggiornamento della

relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio 2020.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che è stata trasmessa dal Ministero competente la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, che è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (n. 228)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

Il relatore **DAMIANI** (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto legislativo, segnalando, preliminarmente, che l'atto è al momento privo dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni. Per quanto di competenza, posto che, ai sensi degli articoli 4 e 6-8, è previsto il trasferimento delle funzioni di tenuta e aggiornamento del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche - che viene ridenominato "Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche" - dal Coni al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio, espressamente senza oneri per il bilancio dello Stato (articolo 4), chiede conferma che il suddetto Dipartimento per lo sport possa svolgere l'istruttoria delle domande di iscrizione e rilasciare i certificati (compiti finora svolti dal CONI), avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. Per i profili di copertura, considerato che l'articolo 13 fornisce assicurazione che alla copertura degli oneri relativi alla riconfigurazione e gestione del Registro si farà comunque fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio della società Sport e salute Spa, stanziata a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2019 (legge di bilancio 2020) e premesso che la società Sport e Salute Spa rientra nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni ai fini di contabilità nazionale, richiede elementi informativi utili a confermare che al funzionamento del Registro, la società Sport e Salute potrà provvedere senza aumenti delle dotazioni di bilancio eventualmente utilizzando risorse rimodulabili, dando dimostrazione della loro adeguatezza rispetto ai nuovi costi da sostenere.

Con riguardo poi alle attività di certificazione previste dall'articolo 15, chiede conferma che il Dipartimento per lo sport possa provvedere ai relativi adempimenti avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Infine, in merito all'articolo 16, chiede conferma che le Federazioni sportive nazionali - in quanto

rientranti nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche - possano svolgere, ad invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, i controlli diretti a verificare il rispetto dell'obbligo di adottare i previsti modelli organizzativi e di controllo e i codici di condotta da parte delle associazioni e società sportive.
Per ulteriori osservazioni, rinvia al *Dossier* dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire gli elementi di risposta chiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo ([n. 226](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, preliminarmente, che l'atto risulta privo dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Per quanto di competenza, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione del tenore ordinamentale delle norme in esame, che non prevedono nuovi compiti per le amministrazioni pubbliche coinvolte e sono assistite da una clausola di invarianza. In particolare, prende atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica riguardo al funzionamento del Registro e della Commissione per gli agenti sportivi, che non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto già istituito presso il CONI dall'articolo 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018); al funzionamento della Commissione esaminatrice, i cui componenti operano tutti a titolo gratuito; agli oneri connessi alla gestione del "Registro dei contratti di mandato sportivo" di cui all'articolo 5, comma 8, ai quali si fa fronte con le risorse ordinarie destinate annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali.
In merito ai profili di copertura finanziaria, preso atto che l'articolo 13, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota dei Servizi del bilancio della Camera e del Senato.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi ([n. 227](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, preliminarmente, che, al momento, l'atto è privo dell'intesa della Conferenza unificata.

Per quanto riguarda l'articolo 4 (Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione), prende atto del carattere procedurale delle norme ivi contenute, nonché di quanto affermato dalla relazione tecnica e della clausola di invarianza finanziaria riportata nel testo (articolo 9). Evidenzia, altresì, che le norme recate dal suddetto articolo 4 perseguono finalità di concentrazione ed accelerazione dei procedimenti, con la previsione di specifici e ristretti termini per lo svolgimento delle varie fasi procedurali. Si dispone altresì (comma 2, ultimo periodo) che le misure di sostegno pubblico non rilevino ai fini del computo dei limiti massimi di finanziamento pubblico stabiliti, includendo anche le garanzie, dall'articolo 165, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici).

Per quanto di competenza, richiede elementi informativi utili a confermare che gli adempimenti previsti a carico dei soggetti pubblici competenti possano effettivamente essere realizzati nei termini previsti con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Andrebbe inoltre confermata la coerenza delle previsioni con la disciplina europea in materia.

Sulle altre disposizioni non formula osservazioni, tenuto conto che alcune sono riproduttive di norme vigenti, altre pongono oneri in capo a soggetti privati o sono comunque di carattere ordinamentale, altre infine prevedono, per le amministrazioni coinvolte, facoltà e non obblighi, cui le amministrazioni potranno dunque dar seguito al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio.

Per approfondimenti ulteriori, rinvia alla Nota di lettura dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

In conclusione, rappresenta la necessità di verificare con attenzione, anche alla luce dell'esame presso le Commissioni di merito, l'impatto finanziario del provvedimento, con particolare attenzione ai riflessi che deriveranno sul codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire i necessari elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), richiamando recenti episodi di maltrattamento sui bambini da parte di alcune maestre di scuola materna nella provincia di Torino, rappresenta al Governo e alla maggioranza la necessità di individuare un punto di sintesi sul tema della videosorveglianza negli istituti scolastici e nelle strutture di ricovero e di cura, partendo dal disegno di legge n. 897 di cui è relatore in questa Commissione.

Peraltro, l'emergenza epidemiologica rende ancora più attuale l'esigenza di tutelare i soggetti più deboli quali i bambini e le persone anziane, senza dimenticare, d'altra parte, che la predisposizione di strumenti di videosorveglianza rappresenterebbe una forma di garanzia anche per gli insegnanti e per il personale sanitario.

Il PRESIDENTE si riserva di approfondire il tema sollevato dal senatore Zuliani, anche in base all'*iter* del disegno di legge n. 897 presso la Commissione di merito.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 13 gennaio 2021, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 370 (ant.) del 21/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 21 GENNAIO 2021
370ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1277) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire conferma del fatto che la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 14 dell'Accordo si tenga in Tunisia, come sembrerebbe risultare dalla relazione tecnica, il che sarebbe conforme alla modulazione annuale degli oneri configurata dall'articolo 3 del disegno di legge. Sempre in relazione al medesimo articolo 3, appare opportuno configurare gli oneri come previsione di spesa e aggiornare la decorrenza degli oneri stessi e della relativa copertura al triennio 2021-2023.

Infine, con riguardo all'articolo 9 dell'Accordo, in materia fiscale e doganale, si richiedono elementi istruttori adeguati a garantire l'assenza di effetti negativi per il gettito tributario dello Stato italiano.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria, recante risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente: "Art.3 (Copertura finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati, per le spese di missione, in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dal 2021 e, per le restanti spese, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dal 2022, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(986) Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce delle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica, non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione del relatore.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il relatore formula una proposta di parere non ostativo che, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata.

(1278) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice **BOTTICI** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre aggiornare la decorrenza degli oneri e la copertura finanziaria, di cui all'articolo 3 del provvedimento, al bilancio triennale 2021-2023.

Occorre valutare altresì l'esigenza, al comma 1 del suddetto articolo 3, di distinguere gli oneri quantificati come autorizzazione di spesa rispetto a quelli da formulare come previsione di spesa, con particolare riguardo agli articoli 2, comma 1, 3, 6, 10, 15 e 19 dell'Accordo, rispetto ai quali le tabelle inserite nella relazione tecnica sembrano configurare, in tutto o in parte, oneri non comprimibili nell'ambito di un limite massimo di spesa.

Con specifico riferimento all'articolo 19 dell'Accordo, che prevede l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi, chiede di chiarire, ai fini della decorrenza e della modulazione temporale degli oneri, quando e dove sarà convocata la prima riunione, nel presupposto che, di regola, si terrà una riunione all'anno.

Il vice ministro MISIANI consegna alla Commissione una nota recante riscontro ai rilievi sollevati dalla relatrice.

La relatrice illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal

Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente: "Art. 3. (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 1, 3, 6, 10, 15 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 179.180 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 188.300 euro annui a decorrere dall'anno 2023, e alle restanti spese di cui agli articoli 2, comma 2, 5, 8, 9, 13, 14 e 16 pari a 78.840 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."."

Poiché non vi sono richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta della relatrice.

La Commissione approva.

(1954) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Calandrini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge decorre dall'anno 2020 e si riferisce al triennio 2020-2022. A tale riguardo, occorre valutare l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ove si prevede che, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo.

Il rappresentante del GOVERNO conferma, con riguardo all'articolo 3 del provvedimento in titolo, l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S) formula, alla luce del chiarimento fornito dal Governo, una proposta di parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere, previa verifica del prescritto numero di senatori, è messa ai voti e approvata.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che dagli incentivi previsti all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 6-ter", lettera d), e dal sostegno e stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il vice ministro MISIANI si riserva di dare risposta alle richieste del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1955) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PESCO** (*M5S*), in sostituzione del relatore Ferro, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge decorre dall'anno 2020 e si riferisce al triennio 2020-2022. Al riguardo, occorre valutare quindi l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ove si prevede che, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo.

Il vice ministro MISIANI conferma, in relazione all'articolo 3 del disegno di legge in esame, l'applicazione della fattispecie concernente i cosiddetti "provvedimenti slittati" di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente relatore **PESCO** (*M5S*), alla luce del riscontro dato dal Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta, messa ai voti, risulta approvata.

(1373) *Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **GALLICCHIO** (*M5S*) illustra l'ulteriore emendamento 1.0.2, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la proposta in questione attiene alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed agroalimentari; esso risulta in parte analogo all'emendamento 1.0.1 sul quale questa Commissione ha espresso una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, lo scorso 3 novembre. Al riguardo, appare necessario verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3.

Il vice ministro MISIANI, con riguardo all'emendamento in esame, ritiene necessaria la predisposizione di un'apposita relazione tecnica la quale assicuri che la prevista attività di vigilanza possa essere svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ordine alla modifica del regolamento delle Commissioni uniche nazionali, rinvia alle valutazioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Segnala infine l'esigenza di riformulare il comma 3 nella seguente versione: "dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Il [PRESIDENTE](#), al fine di consentire l'approfondimento degli elementi forniti dal Governo, reputa opportuno rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1894) Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) ricorda che, nella seduta del 12 gennaio, è stato accantonato l'esame dell'emendamento 5.1, segnalato dal Governo, volto ad assicurare adeguati spazi, nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, di temi connessi alla Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) ribadisce l'esigenza, prima di concludere l'esame, di effettuare le opportune verifiche presso la Commissione in sede referente, anche in relazione al disegno di legge congiunto al provvedimento in titolo, da cui potrebbero emergere elementi rilevanti per i profili di competenza della Commissione bilancio.

Il [PRESIDENTE](#), al fine di consentire le verifiche richieste, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi istruttori sui profili finanziari del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre 2020.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi lo scorso 8 gennaio, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte

1.2, 1.3 e 1.4 che estendono l'esonero da responsabilità del professionista per la scadenza dei termini relativi anche a settori diversi dalla pubblica amministrazione.

Occorre valutare, poi, gli effetti della proposta 1.7 che elimina l'obbligo degli adempimenti il giorno successivo a quello del termine del periodo di sospensione per far decorrere da tale giorno i termini sospesi.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.0.11, che disciplina la sospensione dei termini tributari, previdenziali e assistenziali, nonché di quelli processuali, nel caso di contagio o quarantena da Covid-19 del professionista.

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 e 2.10, che intervengono sull'ambito applicativo del provvedimento, con particolare riguardo all'ampiezza della nozione di "infortunio".

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 3.3 e 3.5, in ordine alla possibile estensione della portata operativa del provvedimento.

Devono altresì valutarsi, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 6.2 e 6.3, volte ad ampliare, da punto di vista soggettivo, l'ambito di applicazione delle misure.

Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 7.0.4, con particolare riguardo alla sua applicazione "ad ogni effetto di legge".

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 11.0.1, recante un'articolata disciplina speciale della sospensione dei termini per eventi correlati alla pandemia da Covid-19.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi in data 8 gennaio 2021.

Il vice ministro MISIANI si riserva di dare risposta ai rilievi formulati dal relatore sugli ulteriori emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il relatore [PICHETTO FRATIN](#) (FIBP-UDC) illustra l'ulteriore emendamento 3.1 (testo 3), segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutarne, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria, in quanto, oltre a incrementare i componenti del Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane, ne riduce la durata in carica, precisando altresì che il supporto tecnico-amministrativo ai due Comitati (promotore e scientifico) sarà assicurato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se il Governo sia in grado di dare le risposte sui quesiti posti dal relatore sul testo e sugli emendamenti.

Il vice ministro MISIANI fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di ricevere elementi istruttori dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (n. 230)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Calandrini, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 1, comma 2, recante la clausola di neutralità relativa alle disposizioni previste nel provvedimento, che occorre ribadire che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, prescrive che ogni qualvolta nuove disposizioni risultino corredate di siffatte clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica deve riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, indicando l'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, all'occorrenza, anche attraverso la loro riprogrammazione.

Sull'articolo 9, in tema di riconoscimento delle associazioni e società sportive dilettantistiche, posto che al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio sono affidate funzioni ispettive, anche avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., e che si prevedono norme dirette ad assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva, andrebbero fornite maggiori informazioni sulle risorse necessarie per lo svolgimento di tale attività e assicurazioni che ad essa il Dipartimento potrà fare fronte avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente, eventualmente tramite rimodulazione delle stesse.

Con riguardo all'articolo 11, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni e società sportive dilettantistiche, atteso che la nuova formulazione proposta al comma 1 potrebbe produrre effetti negativi sul gettito, in termini di mera cassa, in quanto l'esclusione dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 4 per cento va ad incidere sull'anticipazione del pagamento del debito di imposta che si calcola sul reddito d'impresa, appare necessario un approfondimento istruttorio volto ad escludere riflessi onerosi in termini di cassa e comunque conseguenze pregiudizievoli in ordine all'accertamento del debito di imposta in relazione alla funzione svolta dal meccanismo della ritenuta d'acconto. Qualora risulti confermato l'intento di riproporre la disciplina vigente si valuti l'opportunità di una migliore formulazione della proposta normativa in commento tale da poter escludere che alla stessa si possa riconoscere portata innovativa.

In relazione all'articolo 20, andrebbe chiarito se l'obbligo, previsto dal comma 1 per l'organizzatore di eventi sportivi con animali, di garantire la presenza di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione sia riproduttivo di una norma già esistente (che non sembra essere presente tra quelle abrogate dal successivo articolo 52), atteso che in caso contrario vi potrebbero essere nuovi oneri nelle ipotesi in cui l'organizzatore sia un ente compreso nel perimetro della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 30, in materia di formazione dei giovani atleti, si rappresenta che la disposizione in esame sembra avere una portata innovativa rispetto alla legislazione vigente: atteso che al contratto di apprendistato sono correlate agevolazioni contributive, andrebbero valutati gli effetti sul gettito contributivo, che potrebbe subire una contrazione rispetto a quanto si verificherebbe a legislazione vigente.

In merito all'articolo 34, in tema di assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori sportivi, andrebbero valutati gli eventuali oneri ascrivibili ai nuovi o maggiori premi dovuti dalle società o associazioni sportive appartenenti alle pubbliche amministrazioni (ad esempio, quelle legate alle forze armate o alle forze dell'ordine), atteso che, mentre i versamenti assicurativi costituiscono di per sé una partita di giro per il Conto economico delle pubbliche amministrazioni nel suo complesso, i correlati trattamenti incidono sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli articoli 33, in materia di sicurezza dei lavoratori sportivi, e 35, in tema di trattamento pensionistico, si conviene in linea di massima con l'asserzione della relazione tecnica sull'effetto positivo per le casse dell'INPS derivante dall'emersione contributiva del settore

dilettantistico, preso atto che viene fornito - conformemente alla vigente normativa contabile, vertendosi in materia previdenziale - il quadro decennale degli effetti delle misure, determinati individuando, a livello metodologico, tre gruppi di assicurati. Ai fini della corretta quantificazione degli effetti finanziari, si richiedono tuttavia ulteriori elementi informativi circa gli equilibri finanziari complessivi a lungo termine correlati alle contribuzioni e ai trattamenti dei soggetti in questione, considerando l'evoluzione dei loro redditi e i rapporti a regime fra numero di lavoratori e di pensionati: al riguardo, si rinvia specificamente agli ampi rilievi contenuti nel dossier dei Servizi del bilancio. In relazione all'articolo 36, recante disposizioni sul trattamento tributario del lavoro sportivo, con riguardo al comma 1, rappresenta la necessità - alla luce di quella che si presenta come una estensione soggettiva dell'ambito riconducibile al regime di tassazione separata - di svolgere un approfondimento al fine di escludere un eventuale minor gettito derivante dall'applicazione della nuova normativa rispetto a quella vigente; effetti che, in caso di portata innovativa delle disposizioni in commento, potrebbero derivare dalle differenti modalità di determinazione dell'aliquota applicabile nell'ambito del regime di tassazione separata.

Sul comma 3 del medesimo articolo, in tema di assoggettamento ad IVA del trasferimento di atleti in quanto cessione di contratto, atteso che la novella specifica che l'applicazione dell'IVA debba avvenire distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto del rispettivo volume d'affari, si chiede di sapere se tale specificazione possa modificare il gettito atteso a legislazione vigente, in considerazione anche dei diversi coefficienti forfetari - previsti in caso di opzione per il regime di tassazione forfetario da parte degli enti del terzo settore - applicabili su diversi scaglioni di valore delle attività differenziate tra attività di prestazioni di servizi ed altre attività.

Con riguardo all'articolo 37, sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, andrebbero illustrati, in termini di gettito contributivo e di prestazioni pensionistiche, perlomeno per il decennio previsto dalla vigente normativa contabile, gli effetti delle disposizioni, al fine di suffragarne la neutralità finanziaria.

In merito all'articolo 39, in tema di Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili, preso atto che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, si osserva comunque, da un lato, che è ormai esaurita la possibilità di utilizzare le risorse relative al 2020, e, dall'altro, che andrebbero fornite delucidazioni circa la congruità delle risorse stanziare rispetto alle molteplici finalità previste. Inoltre, andrebbe valutata la compatibilità di alcune finalità con un finanziamento solo biennale e non permanente: ad esempio quelle per reclutamento e formazione e quelle per tutele assicurative e assistenziali.

In relazione all'articolo 42, sull'assistenza nelle attività motorie e sportive, in relazione all'obbligatoria presenza di presidi di primo soccorso di cui al comma 6, ne andrebbe valutato l'impatto sugli impianti sportivi scolastici; atteso che attualmente l'obbligo di detenere un presidio di primo soccorso è previsto in relazione a ogni plesso scolastico, andrebbe chiarito se la norma in esame determinerà un obbligo per ogni singola palestra, con corrispondente aggravio finanziario a carico delle istituzioni scolastiche. Per quanto concerne gli articoli 43, 44 e 45, che provvedono all'istituzione di sezioni separate dei gruppi sportivi della Polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, posto che solo per la Polizia penitenziaria la relazione tecnica fornisce elementi di dettaglio sulle risorse disponibili a legislazione vigente, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi sulle risorse disponibili per i gruppi sportivi "Fiamme oro" e "Fiamme rosse". Inoltre, considerando che gli oneri di cui si discorre sono perlopiù riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 21, comma 5, lettera c), della legge di contabilità, ossia di adeguamento al fabbisogno, andrebbero offerte rassicurazioni in merito alla circostanza che le dotazioni già previste ai sensi della legislazione vigente risultino adeguate anche a fronte dei nuovi fabbisogni di spesa riconducibili alle speciali esigenze che sorgeranno per i nuovi gruppi di atleti paralimpici, come ad esempio riguardo alle attrezzature. Sulle norme concernenti il reclutamento, andrebbe data conferma che il prevedibile fabbisogno di reclutamento degli atleti nelle discipline paraolimpiche risulterà compatibile con le facoltà assunzionali effettivamente già autorizzate ai sensi della legislazione vigente e, soprattutto, con i fabbisogni ordinari di reclutamento previsti per l'accesso al ruolo iniziale della Polizia penitenziaria,

della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con riguardo agli articoli 47 e 48, recanti l'istituzione di Gruppi paralimpici sportivi della Difesa e delle Fiamme Gialle, andrebbe richiesta conferma che il prevedibile fabbisogno di reclutamento degli atleti di discipline paraolimpiche risulterà compatibile con le risorse assunzionali complessivamente già autorizzate ai sensi della legislazione vigente, e, soprattutto, con i fabbisogni ordinari di reclutamento previsti, i quali dovranno conseguentemente essere "compressi" per le annualità del prossimo triennio 2021/2023 al fine di consentire i reclutamenti in parola. Discorso analogo vale poi per quanto concerne alla copertura dei conseguenti fabbisogni di spesa di funzionamento, attesi per il pagamento delle missioni e per la partecipazione alle gare sul territorio nazionale, nonché per le spese di utilizzo e manutenzione dei mezzi di trasporto per gli eventuali spostamenti necessari, per cui andrebbe assicurato che le relative dotazioni già previste ai sensi della legislazione vigente distintamente, per Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza risultino adeguate anche a fronte dei fabbisogni di spesa aggiuntivi riconducibili alla istituzione del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa e della Sezione "paralimpica Fiamme Gialle".

Con specifico riguardo agli articoli 46 e 49, concernenti le spese di funzionamento degli istituendi gruppi sportivi, rispettivamente, dei corpi civili e di quelli militari, in relazione alla quota di risorse finanziarie che affluiscono ai gruppi sportivi in relazione ai contributi all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con i quali si provvede da un lato alla gestione degli impianti sportivi e, dall'altro, a spese quali acquisto materiale sportivo, spese per tesseramenti e affiliazioni alle Federazioni Sportive e quote iscrizione atleti a gare ufficiali, andrebbe fornito un quadro di sintesi dei contributi ricevuti negli ultimi anni e di quelli che si prevede affluiranno in futuro dalle risorse riferibili alla norma richiamata. Anche sulle fonti di finanziamento straordinarie aggiuntive, andrebbe richiesto il quadro di sintesi dei contributi ricevuti dai gruppi sportivi in questione negli ultimi anni.

In relazione all'articolo 51, recante norme transitorie, con specifico riferimento alla lettera *b*) del comma 2, che fa rientrare tra le prestazioni di lavoro autonomo i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato, occorre chiarire, al fine di escludere effetti di minor gettito, se possono escludersi oneri in termini di minor gettito qualora la platea di soggetti ora rientranti tra i prestatori di lavoro autonomo sia la medesima di quella definita dalle disposizioni vigenti. Appare opportuno un chiarimento sul punto.

Per ulteriori chiarimenti, rinvia al dossier n. 186 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi ([n. 227](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la richiesta che la Commissione, prima di procedere all'espressione del parere sull'atto in titolo, attenda le valutazioni delle Commissioni riunite Istruzione e Lavori Pubblici, confermando altresì l'opportunità di predisporre un testo a fronte tra le disposizioni vigenti e le modifiche che il Governo intende apportare.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle richieste avanzate dalla senatrice Faggi, evidenziando la necessità di approfondimenti istruttori per tutti gli atti del Governo all'esame della

Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Parere alla 9ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) sollecita il Governo a fornire gli elementi di risposta necessari a proseguire l'esame del provvedimento.

Dopo alcuni ragguagli forniti dal vice ministro MISIANI sullo stato della documentazione istruttoria, il [PRESIDENTE](#) dispone il rinvio del seguito dell'esame, anche al fine di consentire le opportune interlocuzioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

